

# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg

## Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e s.m. concernente la ricezione turistica all'aperto

(b.u. 1 ottobre 2002, n. 41)

### Art. 1 *Oggetto*

1. Il presente regolamento contiene le norme di esecuzione e di attuazione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali), come modificata da ultimo dall'articolo 49 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

2. La legge provinciale n. 33 del 1990 nel proseguo del presente regolamento è denominata "legge provinciale".

3. Il presente regolamento sostituisce il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 maggio 1991, n. 7-37/Leg., come modificato da ultimo dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 luglio 1997, n. 13-57/Leg.

### Capo I *Caratteristiche tecniche dei campeggi*

#### Art. 2 *Caratteristiche dell'area adibita a campeggio*

1. Il terreno dell'area adibita a campeggio deve essere sistemato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e consentire un'agevole percorribilità sia a piedi che con i veicoli.

2. Fermo restando la normativa in materia urbanistica, un'eventuale superficie contigua al campeggio, di cui il titolare abbia la disponibilità, può essere utilizzata per fini ricreativi, con il divieto del suo utilizzo a scopo ricettivo o per la realizzazione di strutture o impianti per uso collettivo. Detta superficie deve confinare direttamente con il campeggio e risultare accessibile unicamente dal medesimo attraverso un passaggio collegato alla viabilità del campeggio.

3. L'intero perimetro del campeggio, compresa la superficie di cui al comma 2, deve essere delimitato con recinzioni, ovvero con demarcazioni o ostacoli naturali, non facilmente superabili. In corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati tali delimitazioni devono impedire la visuale sul campeggio.

#### Art. 3 *Ingressi*

1. Per ogni campeggio non possono essere previsti più di due ingressi per il pubblico, che devono essere costantemente sorvegliati. Sono consentiti altri ingressi purché non utilizzabili dal pubblico e provvisti di idonea chiusura.

2. L'ingresso principale deve essere sufficientemente ampio per consentire un agevole passaggio dei veicoli, anche in presenza di temporaneo stazionamento di un altro veicolo con relativo traino.

3. Il locale di ricevimento degli ospiti è realizzato in apposita struttura ed è posto in corrispondenza dell'ingresso principale del campeggio.

4. In corrispondenza degli ingressi per il pubblico devono essere riservate apposite superfici per il parcheggio di veicoli nel numero e secondo le dimensioni di cui all'allegata tabella A, sezione D.

#### Art. 4

##### *Installazioni igienico-sanitarie*

1. Ogni campeggio deve essere dotato di installazioni igienico-sanitarie, costituite da un complesso di locali allo scopo destinati e predisposti nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie e secondo le caratteristiche definite nella allegata tabella A, sezione C.

2. Le tipologie delle installazioni igienico-sanitarie sono le seguenti:

- a) servizio igienico comune;
- b) bagno per disabili;
- c) bagno riservato alla piazzola;
- d) locale lavaggio stoviglie;
- e) locale lavaggio biancheria;
- f) locale vuotatoio.

3. Le installazioni igienico-sanitarie devono essere realizzate ad una distanza minima di 6 metri dalle piazzole; tale distanza non trova applicazione con riferimento alla piazzola servita dall'installazione di cui al comma 2, lettera c).

#### Art. 5

##### *Dotazioni e impianti per l'esercizio del campeggio*

1. Il campeggio, ove non sia possibile l'allacciamento alla rete fognaria comunale, deve essere dotato di idoneo impianto di depurazione e comunque dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Il servizio di riscaldamento deve essere assicurato negli allestimenti stabili, nelle unità abitative e nei locali ad uso comune dei campeggi, ad esclusione di quelli posti ad una altitudine inferiore a 500 metri sul livello del mare a sola apertura estiva. L'erogazione di acqua calda deve essere assicurata per docce, per lavabi, per lavelli, per stoviglie e per lavatoi per biancheria.

3. Il campeggio deve essere dotato di idoneo impianto di illuminazione tale da garantire la sicurezza e la fruibilità notturna e deve assicurare agli ospiti l'uso di un apparecchio telefonico.

4. La viabilità veicolare interna e quella di accesso devono essere realizzate in modo da evitare sollevamento di polvere e devono presentare requisiti di inalterabilità e di stabilità al passaggio di pedoni e di veicoli.

5. In relazione alle dimensioni del campeggio e in conformità alle prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici del comune, il campeggio può essere dotato di strutture finalizzate alla realizzazione di servizi comuni quali bar, ristorante e market ovvero destinate al deposito delle attrezzature necessarie per garantire la manutenzione del campeggio.

Art. 6  
*Scarico delle acque reflue*

1. Per lo scarico delle acque reflue raccolte negli impianti interni di autocaravan, di caravan, di camper e di altri autoveicoli e per la realizzazione e gestione dei relativi impianti igienico-sanitari di trattamento o stoccaggio si applica la normativa provinciale vigente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Art. 7  
*Disciplina applicabile in materia di sicurezza*

1. Il campeggio deve essere dotato di allestimenti antincendi certificati da un tecnico abilitato e conformi alle norme di legge, ovvero a specifiche disposizioni di carattere tecnico definite dal servizio provinciale competente in materia di prevenzione incendi.

2. Tutti gli impianti tecnologici, realizzati all'interno del campeggio, devono essere certificati da un tecnico abilitato e risultare conformi alla specifica normativa di settore.

3. I campeggi ubicati in zone a rischio idro-geologico devono rispettare le prescrizioni definite dai servizi provinciali competenti per materia.

Art. 8  
*Piazzole*

1. Per piazzola s'intende la superficie attrezzata messa a disposizione del turista e atta ad ospitare l'equipaggio, le tende, i mezzi di soggiorno e le strutture accessorie del turista ed eventualmente gli allestimenti mobili e le strutture fisse di appoggio.

2. Le piazzole di cui al comma 1 si suddividono nelle seguenti tipologie:

- a) "piazzola standard", destinata ad ospitare un equipaggio di dimensione familiare;
- b) "maxi piazzola gruppi", destinata ad ospitare gruppi che richiedono un utilizzo unitario dello spazio a disposizione;
- c) "mini piazzola", destinata ad ospitare un equipaggio costituito da non più di due persone munite di tenda;
- d) "piazzola camper stop", destinata alla sosta di autocaravan o di altri mezzi di soggiorno motorizzati.

3. Per le diverse tipologie di piazzola, la superficie minima e la misura della capacità ricettiva minima e massima per il calcolo della ricettività complessiva del campeggio sono stabilite dall'allegata tabella A, sezioni A e B.

4. Ai fini della determinazione della ricettività complessiva del campeggio è presa in considerazione la capacità ricettiva minima delle piazzole ovvero la capacità ricettiva attribuita alle piazzole dal titolare o dal gestore del campeggio nel rispetto dei limiti stabiliti dall'allegata tabella A, sezioni B e C.

5. Per ciascuna piazzola deve essere garantito uno spazio a disposizione dei veicoli degli ospiti secondo le dimensioni definite dall'allegata tabella A, sezioni A e D. Detto spazio può essere individuato all'interno della piazzola stessa, in apposite superfici all'interno del campeggio ovvero in aree recintate esterne al campeggio e poste nelle immediate vicinanze di cui il gestore abbia la disponibilità e che siano compatibili con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti. Il regolamento interno previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge provinciale determina le modalità di sosta e il numero massimo di mezzi di trasporto per ogni equipaggio che possono stazionare negli appositi spazi previsti.

6. Le piazzole devono essere individuate sul terreno e numerate con apposito

contrassegno secondo quanto indicato nella planimetria generale del campeggio. Tutte le piazzole, ad esclusione delle minipiazzole, devono inoltre essere collegate alla viabilità veicolare interna attraverso accessi diretti <sup>(1)</sup>.

7. Tutte le piazzole, ad esclusione delle mini piazzole, devono essere fornite di corrente elettrica distribuita unicamente attraverso apposite colonnine.

## Art. 9 *Strutture accessorie*

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge provinciale, sono strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno le strutture rigide conformi alle caratteristiche costruttive di cui al comma 5, di altezza non superiore a 40 centimetri rispetto all'altezza omologata del mezzo mobile di soggiorno, di larghezza non superiore a 3 metri e di lunghezza pari o inferiore alla misura del mezzo mobile di soggiorno, con esclusione della sporgenza del timone e dell'eventuale gavone. Ogni struttura accessoria può essere dotata, in eccedenza alle misure di cui sopra, di grondaia sporgente per un massimo di 25 centimetri per ciascun lato e di un portabombole avente misure massime di centimetri 100x120x60.

2. Nel rispetto delle misure massime di cui al comma 1, è consentito ricavare all'interno della struttura accessoria una parte chiusa avente una superficie massima di 7 metri quadrati misurata all'esterno delle pareti; la superficie della parte chiusa può raggiungere i 15 metri quadrati misurati all'esterno delle pareti quando la struttura accessoria è utilizzata da una persona che presenta una minorazione fisica che comporta l'uso di sedia a ruote o altro ausilio ingombrante, o comporta l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore.

3. La parte aperta della struttura accessoria è costituita unicamente dal prolungamento del pavimento della parte chiusa; sul pavimento poggiano i piantoni atti a sostenere il prolungamento della copertura, nonché da parapetti non continui e da gradini di accesso. E' ammesso il tamponamento della parte aperta purché sia facilmente rimovibile e sia realizzato in un unico modello con materiale trasparente e non rigido di tipo e colore omogeneo per l'intero campeggio.

4. La struttura accessoria può prevedere la copertura del mezzo mobile; la copertura deve essere realizzata esclusivamente con una seconda falda di copertura, sostenuta da due piantoni, simmetrica alla prima ed avente le medesime dimensioni e caratteristiche costruttive.

5. La struttura accessoria deve essere improntata alla linearità, alla modularità ed alla omogeneità degli elementi e rispettare, secondo standard identici per ciascun campeggio, le seguenti caratteristiche costruttive:

- a) la struttura rigida e gli infissi esterni devono essere realizzati in legno impregnato opaco di colore omogeneo per tutto il campeggio con esclusione di plastica, fibre di vetro, plexiglas, alluminio e similari;
- b) gli infissi esterni sono costituiti da finestre piccole e quadrate, eventualmente dotate di anta d'oscuro di tipo, di colore e di materiale omogeneo per l'intero campeggio, collocate in modo simmetrico rispetto alle facciate; le porte devono essere di tipo, di colore e di materiale omogeneo per l'intero campeggio;
- c) la copertura deve consistere in una falda o doppia falda nel solo caso di copertura del mezzo mobile di soggiorno con relativo manto di tipo, di colore e di materiale omogeneo per l'intero campeggio;
- d) è vietata la realizzazione di decorazioni.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle strutture di ausilio all'ingresso nei mezzi mobili di soggiorno, comunemente definite preingressi, montate in

alternativa alla struttura di cui al comma 1, ed aventi una superficie complessiva lorda di norma non superiore a 2,50 metri quadrati.

7. Al fine di garantire l'omogeneità all'interno del campeggio, il regolamento interno di cui all'articolo 8, comma 2 della legge provinciale, indica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, le caratteristiche costruttive e tipologiche delle strutture accessorie (2).

#### Art. 10

##### *Strutture fisse di appoggio*

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale, sono strutture fisse di appoggio le strutture rigide destinate stabilmente ad accogliere il mezzo mobile di soggiorno; la progettazione di tali opere deve ispirarsi ai seguenti criteri:

- a) le caratteristiche costruttive devono essere omogenee per forme, per dimensioni e per materiali, anche per quanto riguarda il colore, le rifiniture e la lavorazione;
- b) deve essere stabilito un asse di riferimento ordinatorio in modo da permettere l'accostamento allineato dei mezzi mobili di soggiorno;
- c) l'eventuale sistema di vegetazione deve essere rivolto alla delimitazione ed alla parziale mascheratura della struttura fissa.

2. L'ingombro complessivo della struttura fissa non può superare i 40 metri quadrati, mentre la parte chiusa può raggiungere la superficie massima di 15 metri quadrati misurata all'esterno delle pareti.

3. Con riferimento alle opere relative alla realizzazione di strutture fisse di appoggio, il rilascio del visto di corrispondenza di cui all'articolo 3 della legge provinciale è subordinato al parere favorevole del servizio provinciale competente in materia urbanistica in ordine al rispetto dei criteri previsti dal comma 1.

#### Art. 11

##### *Allestimento stabile e unità abitativa*

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale, sono allestimenti stabili i manufatti in muratura o in altro materiale idoneo, con caratteristiche di stabilità, vincolati permanentemente al suolo, dotati di infrastrutture di urbanizzazione primaria, composti dall'insieme di più locali, compreso il bagno, la cucina o posto cottura, idonei ad ospitare un equipaggio.

2. Gli allestimenti stabili di cui al comma 1 sono realizzati in conformità alle prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici del comune.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge provinciale costituisce un'unità abitativa l'insieme dei locali, compreso il bagno, la cucina o posto cottura, accessibili da un unico ingresso, ricavati negli immobili previsti dal medesimo articolo 2, comma 5 della legge provinciale ed idonei ad ospitare un equipaggio.

4. Ai fini della determinazione della superficie lorda degli allestimenti stabili e delle unità abitative, indicata dall'articolo 2, commi 3 e 5, lettera a), della legge provinciale è preso in considerazione il sedime della struttura, al netto della muratura perimetrale e di eventuali dotazioni accessorie esterne, che non possono comunque superare il 25 per cento di detta superficie.

5. Ai fini della determinazione della ricettività complessiva del campeggio è presa in considerazione la capacità ricettiva minima degli allestimenti stabili e delle unità abitative ovvero la capacità ricettiva ad essi attribuita dal titolare o dal gestore del campeggio nel rispetto dei limiti stabiliti nell'allegata tabella A, sezione B.

## Art. 12

### *Mezzi mobili di soggiorno e allestimenti mobili*

1. I mezzi mobili di soggiorno di cui è provvisto il turista devono risultare in regola con le norme sulla circolazione stradale per l'intero periodo di permanenza nel campeggio.

2. Gli allestimenti mobili che ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale possono essere messi a disposizione del turista privo di propri mezzi di soggiorno, sono costituiti da tende, da case mobili e da mezzi mobili di soggiorno trainabili e facilmente asportabili dalle piazzole.

2 bis. Le case mobili di cui al comma 2 devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) essere certificate come case mobili dalla casa costruttrice;
- b) mantenere i meccanismi di trazione e di rotazione in stato di efficienza;
- c) essere posizionate in modo che sia esclusa ogni continuità tra la casa mobile e il terreno ad eccezione delle ruote, dei sostegni di appoggio e degli allacciamenti temporanei agli impianti tecnologici.

2 ter. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 bis deve essere certificata ogni anno da un tecnico abilitato. Nel caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente comma ed al comma 2 bis le case mobili sono assimilate agli allestimenti stabili ed assoggettate alla relativa disciplina.

3. I mezzi mobili di soggiorno indicati dai commi 1 e 2 non possono essere dotati di accessori e di rivestimenti, ad esclusione di quelli previsti dalle aziende produttrici (<sup>3</sup>).

## Art. 13

### *Alloggio del gestore*

1. All'interno dell'area destinata a campeggio è consentita la realizzazione di un'unità abitativa destinata al gestore per una volumetria massima di 400 metri cubi fatto salvo quanto diversamente previsto dal piano regolatore generale del comune. Possono altresì essere realizzate unità abitative destinate al personale di servizio nel rispetto delle previsioni del piano regolatore generale del comune.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il gestore può altresì utilizzare gli allestimenti stabili o le unità abitative destinati ai turisti per ospitare il personale in servizio presso il campeggio.

## Art. 13 bis

### *Attrezzature sportive e ricreative*

1. Ove le attrezzature sportive e ricreative di cui all'allegata tabella A, sezione E, siano aperte al pubblico ai sensi della normativa vigente in materia, il percorso di accesso alle medesime attrezzature deve essere opportunamente segnalato ed individuato nella planimetria di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a) (<sup>4</sup>).

## Art. 14

### *Aree di sosta*

1. Le aree di sosta previste dall'articolo 13, comma 3, della legge provinciale devono essere dotate di:

- a) impianto igienico-sanitario di trattamento o stoccaggio delle acque reflue;
- b) erogatore di acqua potabile;
- c) adeguato sistema di illuminazione;

- d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale;
- e) allestimenti antincendi, conformi alle norme di legge, ovvero a specifiche disposizioni di carattere tecnico definite dal servizio provinciale competente in materia di prevenzioni incendi, certificati da un tecnico abilitato;
- f) impianti tecnologici conformi alla specifica normativa di settore e certificati da un tecnico abilitato.

2. La realizzazione e la gestione degli impianti igienico-sanitari al servizio delle aree di sosta nonché lo scarico delle acque reflue sono soggetti alla normativa provinciale vigente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

3. La concessione edilizia è rilasciata dal comune previo accertamento del possesso delle dotazioni previste dal comma 1.

3 bis. Nelle aree di sosta di cui al presente articolo la permanenza è permessa ai soli autocaravan per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive; sono consentite più soste purché trascorrono almeno 24 ore tra una sosta e l'altra.

3 ter. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3 bis configura l'ipotesi di esercizio di campeggio senza la prescritta autorizzazione.

4. Al fine di soddisfare specifiche esigenze locali i comuni possono di volta in volta destinare aree, anche se sprovviste delle dotazioni previste dal comma 1, alla sosta di autocaravan, purché la stessa non superi le 48 ore <sup>(5)</sup>.

## Capo II

### *Classificazione dei campeggi*

#### Art. 15

##### *Elementi per la classificazione*

1. I campeggi sono classificati in esercizi ricettivi da quattro a una stella, tenendo conto:

- a) della loro ubicazione in relazione alla prossimità di centri abitati e di servizi pubblici e privati, nonché della presenza di infrastrutture di carattere primario e secondario, di strutture ricettive turistiche e della vocazione turistica della località, con riferimento alle sue caratteristiche naturali ed ai suoi pregi ambientali;
- b) della qualità dei servizi generali a disposizione dell'ospite, con particolare riguardo alla funzionalità, all'efficienza, alle condizioni di manutenzione ed ai servizi;
- c) della disponibilità di attrezzature ricreative, culturali e sportive, sia proprie, sia di quelle di cui la località è dotata.

2. Gli elementi per la classificazione sono definiti e specificati dall'allegata tabella A.

#### Art. 16

##### *Procedimento per la classificazione*

1. Il titolare o il gestore del campeggio presenta al servizio provinciale competente in materia di turismo una dichiarazione concernente l'autoclassificazione del campeggio sulla base degli elementi definiti dall'allegata tabella A e compilata sul modello approvato con determinazione del dirigente del medesimo servizio. Tale dichiarazione è presentata unitamente alla denuncia di inizio attività per l'esercizio del campeggio e, successivamente, per segnalare tutte le variazioni intervenute negli elementi di classificazione anche se non comportino mutamenti nel livello di classificazione.

2. La dichiarazione di autoclassificazione diviene efficace dalla data della sua

presentazione al servizio provinciale competente in materia di turismo; in ogni caso il dirigente del medesimo servizio, sentiti gli interessati, entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione, qualora riscontri difformità fra i requisiti dichiarati e quelli prescritti per il livello di classificazione attribuito, provvede direttamente a classificare il campeggio rideterminando il livello ovvero a vietare la prosecuzione dell'attività in caso di mancanza dei requisiti minimi prescritti per la classificazione ad una stella.

3. La classificazione è modificata o revocata d'ufficio qualora sia accertata in qualunque momento l'intervenuta variazione peggiorativa di elementi di classificazione o l'insussistenza di requisiti dichiarati che comportino mutamenti nel livello di classificazione o che comportino la non classificabilità dell'esercizio; la modifica o la revoca sono disposte dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo previa diffida a ripristinare i requisiti entro il termine assegnato.

#### Art. 17 *Insegna*

1. All'insegna prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge provinciale, è accostato un contrassegno riportante la classificazione attribuita; il modello e le caratteristiche del contrassegno sono stabiliti con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo.

#### Art. 18 *Documentazione*

1. La domanda intesa ad ottenere il visto di corrispondenza previsto dall'articolo 3 della legge provinciale è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnico-descrittiva illustrante l'intervento proposto;
- b) estratto di mappa con indicata l'area destinata a campeggio;
- c) estratto del piano regolatore generale del comune con indicazione delle particelle interessate all'allestimento;
- d) planimetria generale del campeggio, in scala non inferiore a 1:500, indicante la localizzazione dei servizi, dei fabbricati di varia natura, delle strade e delle piazzole con la relativa numerazione progressiva, dello stato attuale, dello stato di raffronto e dello stato futuro;
- e) sezioni significative, in scala non inferiore a 1:500, degli eventuali movimenti di terra;
- f) planimetria, in scala 1:500, delle opere di urbanizzazione;
- g) piante quotate, sezioni e prospetti dei fabbricati, in scala non inferiore a 1:100, dello stato attuale, dello stato di raffronto e dello stato futuro.

2. La denuncia di inizio attività per l'esercizio di campeggio o per successivi aggiornamenti è corredata dalla seguente documentazione:

- a) planimetria generale del campeggio;
- b) regolamento interno del campeggio;
- c) tabella delle tariffe.

#### Art. 19 *Dati statistici*

1. Il comune a seguito del rilascio dell'autorizzazione all'apertura di campeggi mobili

ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale trasmette alla Provincia le informazioni statistiche secondo le indicazioni e le modalità stabilite dal servizio provinciale competente in materia di statistica.

#### Art. 20

##### *Individuazione dei casi di grave irregolarità*

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 configura una grave irregolarità di ordine tecnico amministrativo prevista dall'articolo 15, comma 1 ter, della legge provinciale.

#### Art. 21

##### *Disposizioni transitorie*

1. I campeggi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono conformarsi entro i quattro anni successivi alla predetta data alle disposizioni di cui ai capi I e II, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 12, comma 1, che trova applicazione limitatamente ai mezzi mobili di soggiorno collocati nel campeggio successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

1 bis. Le strutture accessorie presenti nei campeggi alla data del 16 ottobre 2002 devono conformarsi entro i quattro anni successivi alla predetta data alle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 3, secondo periodo, e 5, lettere a) e c), nonché comma 2 limitatamente alla superficie massima della parte chiusa.

1 ter. Le strutture accessorie collocate nei campeggi successivamente alla data del 16 ottobre 2002 devono conformarsi entro i quattro anni successivi alla predetta data alle disposizioni di cui all'articolo 9; le stesse disposizioni si applicano alle strutture accessorie presenti nel campeggio alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel caso di subentro nella proprietà delle medesime strutture accessorie.

2. I titolari o i gestori dei campeggi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento presentano la dichiarazione di autoclassificazione prevista dall'articolo 16, entro quattro anni dalla predetta data. Fino alla presentazione della dichiarazione di autoclassificazione resta confermata per i predetti campeggi la classificazione attribuita ai sensi del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 maggio 1991, n. 7-37/Leg., come modificato da ultimo dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 luglio 1997, n. 13-57/Leg. La mancata presentazione ai sensi del presente comma della dichiarazione di autoclassificazione comporta la classificazione del campeggio medesimo ad una stella, previo avviso al titolare o al gestore interessato.

3. I campeggi di cui al comma 2 possono essere classificati ad una stella anche se non dispongono degli elementi minimi prescritti per tale livello di classificazione <sup>(6)</sup>.

#### Art. 22

##### *Abrogazioni*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:

- a) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 maggio 1991, n. 7-37/Leg.;
- b) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 novembre 1993, n. 20-99/Leg.;
- c) il decreto Presidente della Giunta provinciale 30 luglio 1997, n. 13-57/Leg..

Tabella A (7)

Elementi per la classificazione degli esercizi ricettivi all'aria aperta	Stelle			
	*	**	***	****
<b>Sezione A - Piazzole (superficie)</b>				
<b>Superficie minima delle piazzole (metri quadrati)</b>				
“piazzola standard” dotata di parcheggio veicolo	50	60	70	80
“piazzola standard” non dotata di parcheggio veicolo	40	50	60	70
“maxi piazzola gruppi”	90	90	90	90
“mini piazzola”	15	15	15	15
“piazzola camper-stop”	24	24	24	24
<i>- per campeggi collocati sopra mt. 500 s.l.m.</i>				
“piazzola standard” dotata di parcheggio veicolo	40	50	60	70
“piazzola standard” non dotata di parcheggio veicolo	40	40	50	60
“maxi piazzola gruppi”	90	90	90	90
“mini piazzola”	15	15	15	15
“piazzola camper-stop”	24	24	24	24
<b>Sezione B - Capacità ricettiva (persone)</b>				
“piazzola standard”	3-4	3-4	3-4	3-4
“maxi piazzola gruppi” con superficie minima mq. 90	7	7	7	7
“maxi piazzola gruppi” incremento della capacità ogni 6 mq. aggiuntivi	1	1	1	1
“mini piazzola”	2	2	2	2
“piazzola camper-stop”	3-4	3-4	3-4	3-4
“allestimenti stabili e unità abitative” (il rapporto minimo superficie lorda/persona è di metri quadrati 8)	3-5	3-5	3-5	3-5
<b>Sezione C - Dotazioni igieniche</b>				
<b>Servizio igienico comune</b> (numero persone per elemento, escluse quelle che fruiscono del bagno riservato alla piazzola)				
- wc (in locali separati e distinti per sesso)	30	25	20	18
- lavabi (in locali distinti per sesso)	30	25	20	18
- docce (in locali distinti per sesso)	50	40	30	25
- asciugacapelli (almeno uno per sesso e per ciascun blocco servizi)	si	si	si	si
		500	400	300
<b>Bagno per disabili</b> (numero minimo per esercizio)				
- dotato di vasca o doccia, lavabo, wc e asciugacapelli	1	1	1	2*
* almeno uno per sesso				
<b>Bagno riservato alla piazzola</b> (numero persone per bagno)				
- dotato di vasca o doccia, lavabo, wc e asciugacapelli	-	-	-	300
<b>Locale lavaggio stoviglie</b> (in locale separato - numero persone per elemento)				
- lavelli stoviglie	50	40	30	25
- lavastoviglie industriale a ciclo veloce (una unità sostituisce 4 lavelli con l'obbligo comunque della presenza di lavelli nella misura del 50% della ricettività)	-	-	-	1
<b>Locale lavaggio biancheria</b> (in locale separato - numero persone per elemento)				
- lavatoi biancheria (una lavatrice sostituisce 4 lavatoi biancheria con l'obbligo comunque della presenza di lavatoi biancheria nella misura del 50% della ricettività)	90	80	70	60
- lavatrici	-	-	400	300
- asciugabiancheria	-	-	-	300
- stirabiancheria dotata di asse da stiro con ferro (in locale apposito per quattro stelle)	-	-	500	400
<b>Locale vuotatoio</b> (in vano separato per ogni gruppo servizi)				
- vuotatoio munito di flessibile e rubinetto o di sistema autopulente	1	1	1	1
<b>Bagno in allestimento stabile o unità abitativa</b>				
- dotato di vasca o doccia, lavabo, wc e asciugacapelli	1	1	1	1
<b>Sezione D - Ulteriori dotazioni</b>				
- prese acqua potabile (numero piazzole per erogatore)	100	80	60	40
- area giochi bambini (ubicata all'interno dell'area campeggio) (n°)	1	1		
- parco giochi attrezzato (n°)			1	1
- locale di ritrovo bambini (n°)				1
- zona verde relax (ubicata all'interno dell'area campeggio) (n°)	-	-	-	1
- quota parcheggi veicoli agli ingressi (% su piazzole totali, allestimenti stabili e unità abitative)	10%	10%	10%	10%
- superficie minima del parcheggio veicolo (dimensione 5 x 2,50)	12,50	12,50	12,50	12,50

<b>Dotazioni alle piazzole dei campeggi e campeggi parchi per vacanze, derogabili in caso di diniego comunale (% minima):</b>				
- allacciamento acqua			25	40
- allacciamento fognatura			25	40
- allacciamento gas (per campeggi sopra i mt. 500 s.l.m.)			25	40
- allacciamento televisione			25	40
<b>Dotazioni agli allestimenti stabili/unità abitative (% minima):</b>				
- allacciamento televisione			100	100
- apparecchio televisivo				100
- cassette di sicurezza			100	100
<b>Sezione E - Dotazioni complementari</b>				
<b>Campeggio e campeggio parco per vacanze (n° fattori da riscontrare tra quelli sotto elencati)</b>	1	3	6	9
- celle frigo, % minima sul numero piazzole (per campeggi sopra i mt. 500 s.l.m.)			3	5
- celle frigo, % minima sul numero piazzole (per altri campeggi)			8	10
- bagno riservato alla piazzola (% minima sul numero piazzole)			3	5
- bar (n°)	1	1	1	1
- ristorante (n°)	1	1	1	1
- market (n°)	1	1	1	1
- struttura attrezzata con finalità pluriuso (animazione ecc.) (n°)	1	1	1	1
- locale ritrovo bambini (n°)	1	1	1	1
- locale ad uso comune (n°)	1	1	1	1
- cucina ad uso comune (n°)	1	1	1	1
- barbecue fisso (% posti griglia sul numero piazzole)	1	1	1	2
- baby room (n°)	1	1	1	1
- internet point (n°)	1	1	1	1
<b>Attrezzature sportive e ricreative del campeggio (n° punti da totalizzare con riferimento ai fattori sotto elencati messi a disposizione dell'ospite all'interno del campeggio/in convenzione a tariffe agevolate nel raggio di 2 km)</b>		3	6	11
- campo calcetto/calcio		1/1	1/1	1/1
- campo basket/volley		1/1	1/1	1/1
- campo bocce		1/1	1/1	1/1
- campo minigolf		2/1	2/1	2/1
- campo tennis		2/1	2/1	2/1
- campo pattinaggio		2/1	2/1	2/1
- bowling		2/1	2/1	2/1
- percorso vita		2/1	2/1	2/1
- piscina scoperta/coperta		2/1	2/1	2/1
- piscina per bambini		2/1	2/1	2/1
- darsena per imbarcazioni		2/1	2/1	2/1
- ricovero per moto/biciclette		1/0	1/0	1/0
- tiro con l'arco (con relativa attrezzatura)		1/0	1/0	1/0
- solarium		1/0	1/0	1/0
- servizi per il benessere, es. sauna/bagno turco, palestra ecc. (da considerarsi singolarmente)		2/1	2/1	2/1
- tennis tavolo		1/0	1/0	1/0
- biliardo		1/1	1/1	1/1
<b>Prestazione di servizi obbligatori</b>				
- servizio di ricevimento ospiti con almeno un addetto 8 ore su 24	sì			
- servizio di ricevimento ospiti con almeno un addetto 10 ore su 24		sì		
- servizio di ricevimento ospiti con almeno un addetto 12 ore su 24			sì	
- servizio di ricevimento ospiti con almeno un addetto 16 ore su 24 (la reperibilità va comunque assicurata 24 ore su 24)	sì	sì	sì	sì
- servizio di accompagnamento ospiti alle piazzole con ulteriore addetto (12 ore su 24)				sì
- servizio di pulizia dei locali comuni e dei servizi igienici effettuato una volta al giorno	sì	sì	sì	
- riassetto dei locali comuni e dei servizi igienici effettuato una volta al giorno			sì	
- servizio di pulizia dei locali comuni e dei servizi igienici effettuato due volte al giorno				sì
- servizio di pulizia degli allestimenti stabili e delle unità abitative una volta al giorno			R	
- servizio di pulizia degli allestimenti stabili e delle unità abitative due volte al giorno				R
R= a richiesta				

## NOTE

- (1) Comma così modificato dall'art. 1 del d.p.p. 25 gennaio 2006. n. 1-54/Leg.
- (2) Articolo così modificato dall'art. 2 del d.p.p. 25 gennaio 2006. n. 1-54/Leg. Nell'apportare le modificazioni s'è corretto un errore nell'individuazione delle parti da modificare.
- (3) Articolo così modificato dall'art. 3 del d.p.p. 25 gennaio 2006. n. 1-54/Leg.
- (4) Articolo aggiunto dall'art. 4 del d.p.p. 25 gennaio 2006. n. 1-54/Leg.
- (5) Articolo così modificato dall'art. 5 del d.p.p. 25 gennaio 2006. n. 1-54/Leg.
- (6) Articolo così modificato dall'art. 6 del d.p.p. 25 gennaio 2006. n. 1-54/Leg.
- (7) Tabella così modificata dall'art. 7 del d.p.p. 25 gennaio 2006. n. 1-54/Leg.